

SCHEDA INFORMATIVA – CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

1. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

COS'È LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE?
La Cessione del Quinto della Pensione è una forma di credito al consumo che prevede il rimborso al soggetto che ha erogato il finanziamento (il Finanziatore) da parte del cliente pensionato (il Cedente Pensionato) mediante la cessione di una quota (sino ad un massimo di un quinto) della sua pensione. La cessione è “ <i>pro solvendo</i> ”, in quanto il Cedente Pensionato risponderà dell'eventuale inadempimento dell'ente o dell'istituto che eroga la pensione (l'Ente o Istituto Erogante).
A CHI È DIRETTO IL PRODOTTO?
Può richiedere la Cessione del Quinto della Pensione solo ed esclusivamente un pensionato.
IL FINANZIATORE OFFRE PRODOTTI ALTERNATIVI ALLA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE?
Come prodotto di credito al consumo alternativo alla Cessione del Quinto della Pensione, Santander Consumer Bank offre la possibilità di richiedere un prestito personale. Per maggiori informazioni, si invita a consultare la relativa sezione informativa del sito www.santanderconsumer.it .
QUALI DOCUMENTI SERVONO PER OTTENERE LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE?
1. Documento di identità e codice fiscale del Cedente Pensionato; 2. Ultimi 2 cedolini pensione, CUD e certificato di pensione (quest'ultimo rilasciato dall'Ente o Istituto Erogante). Questi documenti sono necessari anche ai fini della formulazione da parte del Finanziatore del documento “ <i>Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori</i> ”. Il Finanziatore potrà eventualmente richiedere ulteriore documentazione che ritenga necessaria.
DA QUALI NORME È REGOLATA LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE?
La Cessione del Quinto della Pensione è qualificata come “credito ai consumatori”; si applicano pertanto le norme riservate alle suddette forme di credito di cui al Titolo VI del Testo Unico Bancario – D. Lgs. 385/1993. La Cessione del Quinto della Pensione è, inoltre, regolata dalle norme di cui al Testo Unico approvato con D.P.R. 5/1/1950 n. 180 e relativo regolamento D.P.R. 28/7/1950 n. 895, alle modifiche apportate dalla Legge 14/5/2005 n. 80 ed agli artt. 1260 e segg. del Codice Civile.
COME AVVIENE IL RIMBORSO DEL PRESTITO?
La rata di rimborso è mensile, trattenuta sulla pensione direttamente dall'Ente o Istituto Erogante che provvede, a sua volta, a riversarla al Finanziatore.
COME VENGONO CALCOLATI RATA E DURATA DEL PRESTITO?
L'importo della rata e la durata del prestito sono scelti dal Cedente Pensionato, tuttavia: 1. la rata di rimborso non può essere superiore ad un quinto della Pensione mensile netto; 2. il prestito dovrà avere una durata minima di 24 mesi e una durata massima di 120 mesi.
QUALI SONO I COSTI DEL PRESTITO?
I costi del credito comprendono interessi, commissioni di istruttoria, provvigioni all'intermediario del credito, imposte e tasse. Il contratto prevede il pagamento delle spese per la produzione di documenti inerenti alle operazioni compiute nel corso degli ultimi 10 (dieci) anni (es. contratto, estratto conto) ex art. 119 T.U.B. Il contratto non prevede l'addebito di interessi di mora. Per informazioni dettagliate si rimanda al documento “ <i>Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori</i> ”.
IL TASSO È FISSO O VARIABILE?
Il finanziamento è a tasso fisso. Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente.

QUALI SONO LE GARANZIE RICHIESTE?
È prevista per legge la stipula di una polizza assicurativa a copertura del Rischio Vita del Cedente Pensionato.
COSA GARANTISCE LA POLIZZA RISCHIO VITA?
Il rischio coperto dall'assicurazione è il decesso, qualunque possa esserne la causa, del Cedente Pensionato avvenuto nel corso del periodo di durata del contratto di finanziamento. In caso di decesso dell'assicurato, la polizza vita estinguerà il debito nei confronti del Finanziatore senza rivalsa sugli eredi dell'assicurato. La somma corrisposta è pari alle rate di prestito non ancora rimborsate, al netto dei relativi interessi come risultano dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito stesso. La garanzia è valida senza limiti territoriali.
È POSSIBILE ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE IL PRESTITO? È POSSIBILE EFFETTUARE UN RINNOVO?
Sì, in qualsiasi momento. L'estinzione del prestito per rinnovo con una nuova operazione di Cessione del Quinto della Pensione, tuttavia, non può essere effettuata prima che siano trascorsi i due quinti della durata originaria del prestito. Il rinnovo comporta la concessione di un nuovo prestito la cui approvazione rimane in ogni caso rimessa all'attività istruttoria insindacabile del Finanziatore. Il Cedente Pensionato ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni dall'erogazione del finanziamento.
UNA VOLTA FIRMATO IL CONTRATTO COSA AVVIENE?
Il contratto si intende concluso con l'accettazione scritta da parte del Finanziatore della richiesta di finanziamento o comunque con l'erogazione del finanziamento. L'erogazione dell'importo finanziato avverrà entro 15 giorni dal ricevimento del bene al finanziamento da parte dell'Ente o Istituto Erogante.

2. PRINCIPALI RISCHI PER IL CLIENTE

IL TASSO DI INTERESSE RIMANE FISSO PER TUTTA LA DURATA DEL PRESTITO
Poiché il tasso è fisso, il Cedente Pensionato non potrà beneficiare (in termini di minore onerosità del debito) di una futura riduzione dei tassi.
RISCHIO DI NULLITÀ DELLA POLIZZA RISCHIO VITA
Nei casi in cui venga dichiarata nulla la polizza assicurativa Rischio Vita (anche in conseguenza di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal Cedente Pensionato sul suo stato di salute, o della falsità e/o alterazione della documentazione medica presentata dallo stesso Cedente Pensionato), il Finanziatore potrà rivalersi nei confronti degli eredi di quest'ultimo per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.
DIFFERENZA TRA DECORRENZA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO E AVVIO DELLE TRATTENUTE DA PARTE DELL'ENTE O ISTITUTO EROGANTE
In caso di mancato avvio delle trattenute da parte dell'Ente o Istituto Erogante nei termini previsti dal contratto di prestito o comunicati dall'Ente o Istituto Erogante in fase di notifica del contratto stesso, potrà essere effettuato sulle mensilità successive il recupero delle rate scadute mediante l'applicazione di una o più ritenute aggiuntive mensili.
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE
Il mancato pagamento anche di due sole rate del prestito, nonché l'inosservanza degli altri obblighi stabiliti dal presente contratto attribuiranno al Finanziatore la facoltà di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all'art. 1186 del Codice Civile, l'immediato pagamento di tutte le rate/quote anche non scadute.
RISCHIO DI SOVRAINDEBITAMENTO
La quota cedibile della Pensione non può mai essere superiore a un quinto della stessa. È sempre consigliato, prima di richiedere qualsiasi forma di prestito, verificare la propria situazione economica onde evitare lo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile/liquidabile per adempierle regolarmente.